



CITTA' DI IMPERIA

Deliberazione n. 0029 del 24/07/2012 del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 OGGETTO: Approvazione regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

L'anno 2012, e questo dì 24 del mese di luglio alle ore 15:45.

In Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, assiste alla seduta il Dott. Andrea MATARAZZO Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- Con il DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, è stata anticipata al primo gennaio 2012 l'Imposta Municipale Propria (IMU) introdotta dal D.lgs 14 marzo 2011 n.23, nuova imposta che ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili e per la componente immobiliare l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- Il DL 201/2011 nell'introdurre anticipatamente l'IMU ha richiamato gli artt. 8 e 9 del D.lgs 23/2011 e ne ha modificato/integrato le disposizioni – art.13 D.lgs 201/2011;
- successivamente all'emanazione del provvedimento di cui sopra il Legislatore è intervenuto modificando l'impianto normativo con il DL 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012 n.44;
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – in data 18 maggio 2012 ha emanato la circolare esplicativa n. 3/DF nella quale ha chiarito gli aspetti relativi all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;
- la modifica all'articolo 14, comma 6, del D.lgs n.23/2011, introdotta dall'art. 4 comma 1 del DL 16/2012, così come convertito dalla L. 44/2012, ha soppresso l'espresso rinvio al potere regolamentare di cui all'art. 59 del D.lgs. 446/97, mantenendo peraltro inalterato il potere regolamentare generale attribuito agli enti locali dall'art.52 del D.lgs. 446/97; tale intervento ha comportato una maggior indeterminazione nel tracciare il perimetro entro il quale può legittimamente operare la potestà regolamentare comunale;
- l'art. 13 comma 10 prevede espressamente che i comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- il quadro normativo di riferimento dell'Imposta Municipale Propria rende opportuna l'approvazione di un regolamento dell'Imposta al fine di completare l'insieme dei regolamenti dell'ente afferenti le entrate tributarie;
- parte dei poteri attribuiti dall'art. 52 del D.lgs 446/97 hanno trovato attuazione nel Regolamento Generale delle Entrate della Città di Imperia;

Considerato preliminarmente che dal quadro normativo delineatosi con le ultime modifiche introdotte dal DL 16/2012 si è ridotto il potere di intervento dell'ente locale in materia regolamentare, soprattutto alla luce della struttura del nuovo tributo che prevede una componente erariale, nonché che per il mancato rinvio all'art.59 del D.lgs 446/97;

Preso atto dell'esplicita conferma del potere regolamentare di cui all'art.52, che resta inalterato per quanto attiene agli aspetti esclusivamente comunali, salvo i limiti di coerenza e legittimità imposti dai principi generali dell'ordinamento;

Considerata l'opportunità di tutelare la posizioni tributarie degli anziani e disabili che sono costretti a dimorare presso strutture protette, come peraltro già accadeva per l'imposta comunale sugli immobili, attraverso l'assimilazione dei loro immobili precedentemente destinati ad abitazione principale, purché non locati;

Ritenuto prioritario nella gestione del nuovo tributo attivare gli strumenti regolamentari che consentano una deflazione del contenzioso, al fine di rendere maggiormente efficiente ed efficace l'attività di gestione e in particolar modo l'attività di recupero dell'evasione tributaria;

Visto che l'art. 9 comma 5 del D.lgs 14 marzo 2011 n.23 consente espressamente ai comuni di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs n.218/1997;

Ritenuto pertanto opportuno riproporre anche per l'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, che di fatto trova applicazione esclusivamente nel caso di indeterminatezza della base imponibile del tributo;

Ritenuto altresì che l'introduzione di un meccanismo di valutazione automatica finalizzato all'accertamento della base imponibile delle aree fabbricabili sia indispensabile per una gestione della particolare fattispecie impositiva, che si caratterizza per una estrema complessità nella determinazione della sua base imponibile, sia in quanto influenzata da una moltitudine di fattori, sia a causa della particolare conformazione del territorio della Città di Imperia;

Ritenuto altresì che il mancato richiamo all'[art. 59 del D.lgs 446/97](#) non precluda all'ente la possibilità di introdurre un meccanismo analogo a quello previsto dalla lettera g) del predetto articolo, ovvero sia di limitare la propria capacità di accertamento in tema di aree fabbricabili qualora il contribuente si adegui a valori determinati dall'ente stesso, per una duplice motivazione: a) l'ente mantiene comunque la propria potestà regolamentare ai sensi dell'art.52 del D.lgs 446/97, del quale l'art.59 rappresentava una mera esemplificazione non esaustiva delle facoltà comunali, nel cui perimetro si ritiene rientrare anche una disciplina che si rifà agli istituti deflattivi del contenzioso, per il quale il Legislatore in questi anni ha dimostrato un particolare favore; b) la particolare struttura dell'IMU che incorpora una componente erariale, che è la ragione fondamentale per la quale è stata effettivamente erosa la potestà regolamentare comunale, nel caso degli istituti deflattivi del contenzioso, come la "valutazione automatica" delle aree fabbricabili, non trova ostacoli, in quanto l'ultimo periodo del comma 11, art. 13 del DL 201/2011 prevede che " *Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti*

dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni", pertanto tale attività rientra esclusivamente nella sfera di competenza comunale e può pertanto essere oggetto di potestà regolamentare;

Ritenuto che nell'esercizio della propria potestà regolamentare l'ente debba disciplinare gli aspetti del tributo limitandosi a quello che rientra nei propri poteri ed evitando pertanto di introdurre norme ridondanti con la disciplina legislativa;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Visto l'art. 13 comma 12-bis del DL 201/2011, introdotto in sede di conversione dal DL 16/2012 che in deroga alle vigenti disposizioni consente ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro la data del 30 settembre 2012;

Richiamato integralmente l'art. 13 del DL 201/2011 e smi, nonché gli artt. 8 e 9 del D.lgs 23/2011;

Viste le linee guida al regolamento IMU rese note dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la relazione (Allegato A) esplicativa a firma del Funzionario Servizio Tributi e del Dirigente dei Servizi Finanziari in data 24/07/2012;

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente Servizi Finanziari Dott. Alessandro NATTA in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere – espresso in calce - formulato dal Dirigente Servizi Finanziari Dott. Alessandro NATTA in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;


Richiamato l'art. 42 del D.lgs 267/2000 T.U. Enti Locali che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di ordinamento delle entrate tributarie locali;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

D E L I B E R A

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il regolamento dell'Imposta Municipale Propria della Città di Imperia, di cui all'allegato 1 che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di incaricare il responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del comma 15 dell'art. 13 del DL 201/2011 e di darne adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.



COMUNE DI IMPERIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Testo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 29 del 24/07/2012.

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Imperia dell'Imposta Municipale Propria (IMU) "sperimentale", istituita dall'art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214, e disciplinata dal citato art.13, oltreché dagli artt. 8 e 9 del D.lgs 14 marzo 2011 n.23, nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n.446.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in quanto compatibili, le norme del Regolamento Generale delle Entrate comunali.

Art. 2 – Soggetto Attivo

1. Il soggetto attivo dell'Imposta è il Comune di Imperia relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul proprio territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Art. 3 – Valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si procede all'accertamento del loro maggior valore, nei casi in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione dell'Organo Esecutivo.

2. Ai fini della predisposizione della suddetta deliberazione, per la determinazione dei valori delle aree fabbricabili per aree omogenee, la Giunta Municipale si avvale della collaborazione dei Responsabili dei Servizi Tecnico, Urbanistico e Tributi, nonché di eventuali professionisti esterni o Responsabili di altri uffici pubblici.

3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1, né tanto meno risulta vincolata l'attività di accertamento dell'Ufficio in caso di mancato adeguamento dei valori stabiliti dall'Organo Esecutivo.

Art. 4 – Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive, vengono fissate con deliberazione degli organi comunali ai sensi della vigente normativa.

2. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data del 15 aprile dell'esercizio al quale la delibera si riferisce, al fine di consentire la pubblicazione, e quindi l'efficacia delle aliquote, entro il termine previsto dal comma 13-bis dell'art. 13 del DL 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi. La

deliberazione approvata nei termini di cui sopra ha effetto dal 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno. Per il solo anno 2012 il termine per l'approvazione e o la modifica delle aliquote e delle detrazioni dell'esercizio è il 30 settembre 2012.

3. Per l'applicazione della maggior detrazione di € 50,00=prevista dal comma 10, secondo periodo, dell'art. 13 del DL 201/2011, in quanto maggiorazione della detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale, si procede al calcolo applicando le medesime regole ed i medesimi criteri stabiliti per il computo della detrazione base.

4. All'immobile destinato ad abitazione principale e alle sue pertinenze come disciplinati dall'art. 13 comma 2 del DL 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., oltre alla detrazione prevista, viene applicata un'aliquota ridotta rispetto all'aliquota base.

5. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Le pertinenze soggiacciono al medesimo trattamento dell'immobile principale.

Art. 5 – Riduzioni della base imponibile

1. La base imponibile determinata ai sensi dell'art. 13 commi 3 e 4 del DL 201/2011 è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi seguenti caratteristiche:

a) l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);

b) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o ristrutturazione urbanistica previsti dalle lettere c), d) ed e) dell'art. 31 Legge 5 agosto 1978 n.457.

3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di accertamento dello stato di inagibilità da parte del Comune, ovvero da parte di altre autorità pubbliche, qualora queste abbiano prodotto atti che possano certificare lo stato di inagibilità o inabitabilità così come meglio specificati nel presente articolo.

Art. 6 – Rateizzazione avvisi di accertamento

1. Per i versamenti relativi ad avvisi di accertamento di importo superiore a 500,00= Euro il Contribuente può presentare motivata richiesta di rateizzazione, in massimo 12 rate mensili, del debito tributario. Per l'importo di 500,00= Euro si fa riferimento al singolo atto di accertamento ovvero alla somma di atti di accertamento contestualmente notificati.

2. Il Funzionario Responsabile con atto motivato dispone il rilascio o il diniego del provvedimento di rateizzazione.

3. In caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione il Funzionario Responsabile trasmetterà il provvedimento al contribuente, con il dettaglio del piano di ammortamento e dei bollettini precompilati. Sul totale delle rate verranno calcolati gli interessi giornalieri in misura del tasso legale, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento dell'avviso di accertamento sino alla scadenza delle singole rate.

4. Per gli importi superiori a € 25.000,00= può essere richiesta una garanzia consistente in fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria.

Art. 7 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D.n. 639/1910

2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 8 – Funzionario responsabile.

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

TITOLO II – Istituto dell'accertamento con adesione

Art.9 – Applicazione dell'Istituto dell'Accertamento con Adesione

1. Con il presente titolo il Comune di Imperia si avvale della facoltà prevista dall'art. 9 comma 5 del D.Lgs23/2011 che consente ai Comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997 n. 218.

Art. 10- Ambito di applicazione

1. L'ambito di applicazione dell'accertamento con adesione, non prevede, in via di principio, cause di inammissibilità e di esclusione.

2. La nuova disciplina dell'accertamento con adesione attribuisce agli uffici accertatori un ampio margine di azione e di proposta per definire, in via amministrativa e in contraddittorio con il contribuente, le pretese tributarie, anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario e anticipare la riscossione dei tributi con conseguenti concreti risultati positivi dell'azione di accertamento.

Art.11 - Ambito soggettivo

1. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica a tutti i soggetti passivi IMU.

2. Con riferimento ai tributi per i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito con adesione anche da parte di uno solo degli obbligati.

3. Il fatto che l'accertamento possa essere definito anche da uno solo degli obbligati, comporta le seguenti conseguenze:

- l'ufficio deve inviare l'invito di cui all'art. [11, comma 1 del D.Lgs 218/97](#), a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La figura del coobbligato si riscontra sia tra più soggetti obbligati al pagamento di uno stesso tributo, sia tra più soggetti obbligati al pagamento di tributi diversi ma al cui assolvimento sono legati *ex lege* da un vincolo di solidarietà;
- la definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti. Questo si verifica sia nel caso in cui l'adesione avvenga a seguito dell'invito motivato diretto alle parti obbligate, sia nel caso in cui questa abbia luogo successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento. Nel primo caso, peraltro, l'ufficio non dovrà procedere ad ulteriore attività di accertamento anche nei confronti degli altri obbligati, in quanto il perfezionamento dell'adesione comporta, come già detto, il soddisfacimento dell'obbligo tributario. Nel secondo caso, e cioè ove si addivenga all'adesione anche da parte di un solo soggetto coobbligato successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, il perfezionamento di tale atto comporta la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento già notificato. In tale ipotesi, agli effetti estintivi dell'obbligazione tributaria, si somma l'ulteriore conseguenza che gli avvisi di accertamento, notificati anche agli altri coobbligati, non potranno formare oggetto di impugnativa;
- la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni ([art. 12, comma 2, D.Lgs.218/97](#)).

4. L'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'adesione comporta rinuncia all'istanza. L'istanza di adesione, pertanto, da chiunque presentata, ha la funzione di avviare la relativa procedura nei confronti di tutti i coobbligati, ciascuno dei quali può o meno accedere all'adesione, anche se gli effetti dell'adesione perfezionata da uno di essi si ripercuotono su tutti.

Art.12 - Ambito oggettivo

1. L'ambito oggettivo può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento. Ciò consente un rilevante margine di azione all'Amministrazione e permette agli uffici di dare un immediato e significativo impulso all'avvio dei procedimenti di adesione, dando precedenza alle posizioni suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'ufficio per le quali gli elementi di valutazione offerti dal contribuente possono portare ad una più fondata e ragionevole "misurazione" del presupposto impositivo.

2. Esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'esistenza dell'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. In tal caso l'Ufficio notifica per iscritto alla parte l'impossibilità di avviare il procedimento, dalla notifica della predetta comunicazione riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso interrotti con l'istanza presentata dal contribuente.

3. In sede di contraddittorio gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso.

4. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art.13 - Criteri generali del procedimento

1. La competenza per la definizione dell'accertamento con adesione spetta al Funzionario Responsabile del Tributo.

2. Il procedimento può essere attivato:

a. d'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ([art. 5, comma 1 del D.Lgs.218/97](#));

b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica di un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito dell'ufficio nella fase istruttoria ([art. 6 del D.Lgs.218/97](#)).

2. Al contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di IMU, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

Art.14 - Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'insacco del procedimento di adesione da parte dell'Ufficio si realizza attraverso l'invio al contribuente di uno specifico invito nel quale, per espressaprevisione della norma, devono essere indicati:

a. i periodi d'imposizione suscettibili di accertamento;

b. il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Tale invito riveste carattere informativo della possibilità di aderire e sarà comunicato al contribuente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente.

3. La mancata risposta all'invito dell'ufficio non è sanzionabile non essendo obbligatoria la partecipazione del contribuente al procedimento.
4. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito potranno essere prese in considerazione da parte dell'ufficio interessato.
5. Allo scopo di garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e per consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni che saranno oggetto del contraddittorio, nell'invito saranno esplicitati, anche sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'Ufficio.
6. L'attivazione del procedimento non riveste carattere di obbligatorietà essendo la stessa in tutti i casi lasciata alla valutazione dell'Ufficio.
7. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia, peraltro, aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare a un ridimensionamento della pretesa tributaria.

Art. 15 - Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Ai sensi del comma [2 dell'art. 6 del D.Lgs. 218/97](#), il contribuente, al quale è stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art.12, può attivare il procedimento di definizione, mediante la presentazione di una istanza in carta libera di accertamento con adesione.
2. L'istanza del contribuente, deve obbligatoriamente contenere l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente, del codice fiscale, dell'annualità oggetto della richiesta, degli estremi dell'eventuale atto di accertamento, del recapito e in caso di delega dell'indirizzo PEC del professionista. L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Protocollo dell'Ente.
3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale, l'eventuale impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
4. Tale disposizione non esclude dal procedimento con adesione gli altri coobbligati non ricorrenti: da ciò consegue che, in presenza di adesione da parte di questi ultimi, il contenzioso intrapreso verrà meno per cessata materia del contendere. In tale ipotesi l'ufficio dovrà attivarsi per ottenere la relativa dichiarazione da parte della Commissione tributaria e provvedere a rimborsare le maggiori somme eventualmente versate dal ricorrente in pendenza di giudizio.
5. Per i termini di impugnazione si deve considerare anche la sospensione feriale, dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742.
6. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce preliminarmente l'effetto di sospendere i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
7. L'eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento determina *ex lege* la rinuncia all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi.
8. L'Ufficio entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento formula allo stesso un invito a comparire, anche telefonicamente, al recapito indicato dallo stesso contribuente nell'istanza di accertamento con adesione. In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.

9. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.

10. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento notificato.

11. Il contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, anche a mezzo di terzi incaricati dal Comune, può chiedere all'Ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione ([art. 6, c. 1 D.Lgs 218/97](#)). L'istanza deve essere inoltrata con le modalità indicate al comma 2 del presente articolo con riferimento agli specifici periodi nonché ai tributi interessati dal controllo, relativamente ai quali il contribuente chiede la formulazione della proposta di accertamento. Prima di attivare il procedimento di definizione con l'invio al contribuente dell'invito di cui all'art. [5 del D. Lgs 218/97](#), l'ufficio dovrà esaminare gli elementi contenuti nell'informativo redatto a seguito degli accessi, ispezioni o verifiche effettuati nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza, nonché gli altri eventuali elementi disponibili.

Art.16 - Contraddittorio con il contribuente

1. La fase del contraddittorio con il contribuente assume particolare rilevanza ai fini della completezza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione. Per ciascun incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni adottate. Nel verbale viene altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale. A tali procuratori, individuati nei soggetti abilitati all'assistenza tecnica di cui all'art.12 del D.Lgs. 546/92 e successive modificazioni, l'incarico deve essere conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata nel quale la sottoscrizione autografa e certificata dallo stesso incaricato. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Art.17 - Conclusione del procedimento

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude con la redazione di un atto scritto di definizione e si perfeziona con il versamento nei modi e nelle forme previste dalla legge:

a. **Redazione dell'atto scritto**: dopo la fase del contraddittorio o contestualmente, viene redatto in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione. Tale atto deve essere sottoscritto:

- dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale;
- dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari o da un suo delegato;

Gli elementi essenziali dell'atto di definizione sono i seguenti:

- l'indicazione degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

b. **Perfezionamento della definizione**: ai fini del perfezionamento dell'adesione non è sufficiente la sottoscrizione dell'atto scritto tra le parti interessate, in quanto, come espressamente previsto dall'[art. 9 del D.Lgs.](#)

[218/97](#), la definizione si perfeziona, a pena di decadenza, con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e, ove richiesta, della prestazione della garanzia.

2. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo e, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire, anche tramite un suo incaricato, presso l'Ufficio, la quietanza o l'attestazione di pagamento e ove dovuta della garanzia.

3. L'ufficio, presi in carico i predetti documenti, ovvero verificato il regolare pagamento della ruola per la tassa smaltimento, rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente.

4. In caso di conclusione negativa del procedimento di accertamento con adesione l'Ufficio, successivamente al contraddittorio, comunica alla parte – a mezzo raccomandata a/r o altro mezzo equivalente – la conclusione negativa del procedimento, che ha quale effetto quello di interrompere il periodo di sospensione previsto dal presente istituto, comunicando contestualmente che dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione riprendono a decorrere gli originari termini per l'opposizione all'atto di accertamento.

Art.18 - Effetti tributari

1. Ai sensi dell'[art. 2, comma 3, del D.Lgs.n. 218/1997](#), l'accertamento definito con adesione:

- non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente;
- non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio, tranne che nelle ipotesi tassativamente previste dal comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs n. 218/97 in ordine ai presupposti e ai limiti dell'ulteriore attività di accertamento.
- comporta la riduzione di alcune sanzioni;

2. Ai sensi dell'[art. 6, comma 4, del citato D.Lgs](#), qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

3. Per quanto concerne le altre sanzioni conseguenti alla definizione dell'accertamento con adesione, occorre operare una distinzione a seconda che la violazione constatata riguardi:

- ✓ il tributo oggetto dell'adesione;
- ✓ il contenuto della dichiarazione;
- ✓ la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

5. Per le prime due tipologie di irregolarità la sanzione si applica nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; nel terzo caso, invece, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione.

Art.19 - Effetti extra-tributari

1. La definizione che consegue al perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 21 del D.Lgs.472/97.

Art.20- Esercizio dell'ulteriore attività accertatrice

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta, in via generale, la definizione dei rapporti tributari che hanno formato oggetto del procedimento.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'ufficio alla data medesima.

Art.21 - Modalità di versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, nelle forme di versamento comunicate dall'Ente.
2. E' ammessa, inoltre, la possibilità di corrispondere le somme dovute anche ratealmente, così come previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

Art.22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01 gennaio 2012.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000n. 267.

**F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato
(estremi del firmatario nella pagina iniziale)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Imperia contestualmente all'apposizione della firma digitale e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

**F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott. Andrea MATARAZZO o suo delegato
(estremi del firmatario nella pagina iniziale)**